

CENTRO SPORT ROMA S.S.D. A R.L.

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

ex art. 16 comma II[^] del decreto legislativo n. 39 del 28.2.2021

Il presente codice di condotta è redatto in ottemperanza all'articolo 16 comma II[^] del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e secondo le "linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" pubblicate sul sito istituzionale CSAIN e FIN ed è rivolto a tutti gli operatori, quali istruttori, tecnici, dirigenti, collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, lavoratori e volontari, i quali, avendo contatti diretti con allievi e tesserati tramite la ASD/SSD, hanno assunto o assumeranno la responsabilità di contribuire:

- alla crescita ed alla formazione, sia sportiva che morale, dei giovani atleti;
- alla creazione di un ambiente sano, positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva;
- a dare il buon esempio e ad essere un modello di comportamento per tutti i giovani atleti.

Per tali motivi, tutte le figure avanti elencate, previa lettura e sottoscrizione per accettazione, sono obbligatoriamente tenute a dare piena osservanza ed applicazione al presente codice di condotta; posto che ogni eventuale violazione verrà segnalata al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile associativo della "safeguarding policy", il quale, previo accertamento secondo le disposizioni del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva associativo, potrà, se ritenuta commessa, proporre l'applicazione delle sanzioni disciplinare ivi previste. Al fine di realizzare e garantire a tutti i tesserati, inclusi minori ed adulti vulnerabili, un ambiente sicuro,

inclusivo e rispettoso di ogni diversità e peculiarità, la SSD si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente i seguenti principi ed intendimenti:

Art. 1 – Premessa

La Società Sportiva Dilettantistica CENTRO SPORT ROMA a.r.l (di seguito Società) opera nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica. La Società riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Art. 2 – Il Codice Etico

Il Codice Etico della Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 – I destinatari

Il presente codice si applica ai seguenti soggetti:

- Dirigenti;
- Staff tecnico;
- Atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- Genitore e/o accompagnatori degli atleti;
- Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse della Società;
- Sponsor.

Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione alla Società comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice.

Copia del Codice Etico è disponibile e consultabile sul sito istituzionale da tutti i soggetti sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni

in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempimento ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dalla società. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della conoscenza dello stesso.

Art. 5 – La Società

La Società s'impegna a:

- operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.

La Società, inoltre, garantisce che:

- tutti i suoi membri con responsabilità verso i bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
- la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento a bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.

Art. 6 – Dirigenti

I Dirigenti della Società si impegnano a:

- adeguare il proprio operato ai principi del Codice Etico;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;

Inoltre i Dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;

- esprimere pareri in merito a scelte societarie al fine di garantire la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del Codice.

Art. 7 – Lo Staff Tecnico

Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere a propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport.

A tal scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:

- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
- non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
- rispettare gli ufficiali di gara e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli atleti, sia della propria squadra che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo;

Art. 8 – Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo e il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, gareggiando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di Doping;
- rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico;
- rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educativo;
- gli atleti che nelle sedute di allenamento non potranno essere presenti, dovranno personalmente dare comunicazione al proprio tecnico;
- l'atleta deve informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell'attività agonistica, deve inoltre comunicare tempestivamente di eventuali malattie esantematiche e/o contagiose nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra;
- le dimenticanze di materiale tecnico, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari, saranno oggetto di valutazione in negativo.
- Gli atleti devono rispettare il Codice Etico, gli orari di allenamento; applicarsi nell'attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei compagni, avversari, allenatori e dirigenti.

Art. 9 - I Genitori degli Atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le competizioni sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito sportivo. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti e gli allenatori;
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso gli atleti e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori di altre squadre;

- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.
- non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;
- aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l'attività sportiva sia agonistica che amatoriale;
- non criticare mai l'allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli;
- riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti;
- non fare da secondo allenatore.

Art. 11 – Comportamento all'uso di comunicazioni in forma elettronica

Gli atleti, i tecnici e i dirigenti e in generale tutti i tesserati, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media, giudizi o rilievi lesivi della reputazione o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- **trasparente:** ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni;
- **accessibile:** le comunicazioni dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un allenatore, un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione con un minore;
- **professionale:** tutte le comunicazioni devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica e gli argomenti usati.

Art. 12 – Azioni Disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa.

Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- richiamo verbale non ufficiale nei casi di mancanze di minore entità. A questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza l'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o i dirigenti in virtù del ruolo a loro riconosciuto di educatori e di esempio per i giovani;
- richiamo verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni e/o reiterate ammonizioni;
- espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico;
- ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.